



IL MINISTERO DELLA RICONCILIAZIONE NELL'EMERGENZA COVID-19

Al Presbiterio della Chiesa di Albano

Carissimi Sacerdoti,

in conclusione della Lettera indirizzatavi il 19 marzo scorso, ho chiesto di portare attenzione ai *Suggerimenti per la celebrazione dei sacramenti in tempo di emergenza Covid-19* rilasciati dalla Segreteria Generale della CEI in data 17 marzo 2020, il cui testo vi è stato singolarmente inviato e che trovate pubblicato anche sul sito diocesano.¹ Scrivevo pure che mi riservavo di aggiungere qualche riflessione in materia di *amministrazione del sacramento della Riconciliazione*. Alcune circostanze, intervenute in questi giorni eccezionali, mi convincono ancor più dell'utilità (forse necessità) di offrire alcune precisazioni. Mi riferisco, in particolare, richiamandole in ordine cronologico, alle due seguenti:

- la *Nota* della Penitenzieria Apostolica del 19 marzo 2020 «circa il Sacramento della Riconciliazione nell'attuale situazione di pandemia». Qui si ricorda che il modo ordinario per la celebrazione di questo sacramento è la confessione individuale; si ricorda pure la condizionata possibilità d'impartire l'assoluzione sacramentale a più fedeli insieme, indicandone perciò circostanze e limiti.
- l'*Omelia del Papa* al mattino del giorno successivo, venerdì 20 marzo, al termine della quale ha testualmente detto:

Io so che tanti di voi, per Pasqua, andate a fare la Confessione per ritrovarvi con Dio. Ma tanti mi diranno oggi: «Ma padre, dove posso trovare un sacerdote, un confessore, perché non si può uscire da casa? E io voglio fare la pace con il Signore, io voglio che Lui mi abbracci, che il mio Papà mi abbracci... Come posso fare se non trovo sacerdoti?». Tu fai quello che dice il Catechismo. È molto chiaro: se tu non trovi un sacerdote per confessarti, parla con Dio, è tuo Padre, e digli la verità: «Signore, ho combinato questo, questo, questo... Scusami». E chiedigli perdono con tutto il cuore, con l'Atto di dolore, e promettigli: «Dopo mi confesserò, ma perdonami adesso». E subito tornerai alla grazia di Dio. Tu stesso puoi avvicinarti, come ci insegna il Catechismo, al perdono di Dio senza avere un sacerdote «a portata di mano». Pensateci: è il

¹ Cf. Si può vedere il documento su <http://www.diocesidialbano.it/nota-della-cei-per-la-celebrazione-dei-sacramenti-nel-periodo-dellemergenza/>

momento! Questo è il momento giusto, il momento opportuno. Un Atto di dolore ben fatto, e così la nostra anima diventerà bianca come la neve. Sarebbe bello che oggi nei nostri orecchi risuonasse questo «torna», «torna dal tuo Papà, torna da tuo Padre». Ti aspetta e ti farà festa.

Su ambedue i temi aggiungerò delle annotazioni di commento. Le farò precedere da una premessa generale di teologia sacramentaria² e da alcune riflessioni specifiche sul sacramento della Penitenza.³ Fin da ora, però, vi prego di leggere quanto scrivo, con attenzione e pazienza. Non si tratta, infatti, di dare delle «disposizioni», cose che per il loro genere debbono essere non solo precise, ma anche brevi. A voi, carissimi, preferisco offrire delle *argomentazioni* sperando che siano utili oltre che per la riflessione, anche per lo studio. È d'altronde quanto ho già chiesto a tutti noi per questi giorni di limitata attività pastorale. Ed allora, dopo alcune premesse, necessarie in rapporto ai temi sviluppati, tratterò di tre questioni: amministrazione del Sacramento via telefono, o Internet; assoluzione collettiva, senza previa confessione individuale e la pratica dell'*atto di dolore perfetto*.

Sacramenti della Chiesa e storia della salvezza

La prima nostra convinzione di sacerdoti deve essere che i Sacramenti non sono «nostri», ma anzitutto *di Cristo*. Noi ne siamo (e dobbiamo essere) soltanto gli attenti custodi e i fedeli ministri, *nella Chiesa e secondo l'intenzione della Chiesa*. Non è dunque lecito «usare» il Sacramento a proprio piacimento.⁴ Il giorno della nostra ordinazione sacerdotale, con la quale siamo stati ontologicamente conformati a Cristo-Pastore, prima d'imporci le mani e pronunciare su di noi la preghiera di ordinazione il Vescovo ci ha rivolto la domanda: «Vuoi celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione a lode di Dio e per la santificazione del popolo cristiano?». È una formula, questa, nella quale risalta la consapevolezza che ogni accoglienza del mistero apre ad un ministero, che dalla consacrazione, comunione vitale con il *typos*, scaturisce per il ministro l'*ethos*, ovvero la norma di vita, l'agire, le disposizioni nel celebrare, che il Pontificale indica con i termini *pie et fideliter*, ossia con sentimenti di profonda devozione e fedeltà.

Dirò ancora che i Sacramenti sono a tal punto *di Cristo* da somigliargli nella struttura fondamentale. Già i Padri della Chiesa avevano concepito il sacramento come una

² Cf. M. SEMERARO, *Il Risorto tra noi. Origine, natura e funzione dei sacramenti*, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1992.

³ Per una prima visione generale della dottrina della Chiesa cattolica si farà senz'altro riferimento al *Catechismo della Chiesa Cattolica* p. II, sez. II, cap. II, art. 4: *Il sacramento della Penitenza e della Riconciliazione* (nn. 1422-1470).

⁴ «Nessun rito sacramentale può essere modificato o manipolato dal ministro o dalla comunità a loro piacimento. Neppure l'autorità suprema nella Chiesa può cambiare la Liturgia a sua discrezione, ma unicamente nell'obbedienza della fede e nel religioso rispetto del mistero della Liturgia», CCC 1125.

realtà composta da un elemento terreno e da uno celeste, ossia dallo Pneuma del Logos che, in virtù dell'epiclesi, scende sull'elemento materiale. La teologia scolastica formulerà questa mirabile composizione ricorrendo ai termini di materia e di forma. San Tommaso d'Aquino ne indicherà così le ragioni di congruenza: poiché i Sacramenti hanno come causa santificante il Verbo incarnato essi vi si conformano in qualche modo, imitando il mistero della Persona divina unita a una natura umana: «come nel mistero dell'Incarnazione il Verbo di Dio si unì alla carne sensibile».⁵ I sacramenti, poi, sono destinati alla santificazione dell'uomo, composto di anima e di corpo. Ad esso, perciò, «si adatta la medicina del sacramento, che con il suo elemento sensibile tocca il corpo e con le sue parole penetra, mediante la fede, nell'anima».⁶

Prima ancora dei Sacramenti, è la Chiesa stessa a rassomigliare, nel suo mistero, al Verbo incarnato e dunque, come ancora il Vaticano II insegna, «per una analogia che non è senza valore [la Chiesa] è paragonata al mistero del Verbo incarnato. Infatti, come la natura assunta serve al Verbo divino da vivo organo di salvezza, a lui indissolubilmente unito, così in modo non dissimile l'organismo sociale della Chiesa serve allo Spirito di Cristo che la vivifica, per la crescita del corpo (cf. Ef 4,16)».⁷

Andando ancora più in profondità, diremo che pure l'economia della Rivelazione divina è similmente strutturata sicché, come ha ricordato il Concilio Vaticano II, essa «comprende eventi e parole intimamente connessi, in modo che le opere, compiute da Dio nella storia della salvezza, manifestano e rafforzano la dottrina e le realtà significate dalle parole, mentre le parole proclamano le opere e illustrano il mistero in esse contenuto».⁸ La Rivelazione divina, che nella storia si realizza *gestis verbisque*, nella liturgia si attua mediante *signa sensibilia*,⁹ *textus et ritus*,¹⁰ *verbis et rebus*,¹¹ ovvero *per ritus et preces*.¹² In sintesi, diremo che l'economia della salvezza ha il suo cardine nella corporeità. Con formula incisiva ed efficace, Tertulliano dirà: *caro salutis est cardo*.¹³

⁵ *Sacrosanctum concilium* insegnerà: «la sua umanità, nell'unità della persona del Verbo, fu strumento della nostra salvezza», n. 5. Più avanti: «Per realizzare un'opera così grande, Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, e in modo speciale nelle azioni liturgiche ... È presente con la sua virtù nei sacramenti, al punto che quando uno battezza è Cristo stesso che battezza» (n. 7).

⁶ Cf. *STh III*, q. 60, a. 6r.

⁷ *Lumen gentium*, n. 8. Per un approfondimento M. SEMERARO, «*Spiritui Christi inservit*. Storia ed esito di una analogia (*Lumen Gentium* 8), in *Lateranum* n.s. 52 (1986), 343-398; ora in IDEM, *Lumen Gentium. Cinquant'anni dopo*, Marcianum Press, Venezia 2016, 265-320.

⁸ *Dei Verbum*, n. 2.

⁹ *Sacrosanctum Concilium*, n. 7.

¹⁰ *Sacrosanctum Concilium*, n. 21.

¹¹ *Sacrosanctum Concilium*, n. 59.

¹² *Sacrosanctum Concilium*, n. 48, dove importante da cogliere è la preposizione «per», che rimanda alla mediazione simbolico-sacramente del rito.

¹³ *De resurrectione carnis*, VII: PL 2, 806. Cf. sul tema le belle, recenti riflessioni di G. TORNAMBÉ, «Liturgia, corpo e con-tatto», in *Rivista di Pastorale Liturgica* marzo 2020 (numero speciale in PDF: *Liturgia in quarantena*), 17-21

Torniamo, allora, ai Sacramenti, dei quali, in forma molto appropriata il CCC dà questa bella descrizione: «“Forze che escono” dal Corpo di Cristo, sempre vivo e vivificante, azioni dello Spirito Santo operante nel suo Corpo che è la Chiesa, i sacramenti sono i “capolavori di Dio” nella Nuova ed Eterna Alleanza» (n. 1116). C’è, però, nei Discorsi di san Leone Magno una formula che merita davvero di essere ricordata: *Quod Redemptoris nostri conspicuum fuit, in sacramenta transivit*, «tutto quanto era visibile nel nostro Salvatore, è passato nei Sacramenti».¹⁴ Vuol dire che tutto quello che è di Cristo passa nel suo corpo, che è la Chiesa, mediante i sacramenti che la Chiesa celebra e dai quali essa stessa è edificata come Corpo di Cristo. E questo accade con un dinamismo che si opera perennemente, sino alla fine del mondo ed è per questa ragione che ogni Sacramento deve essere considerato non solo in rapporto a Cristo, ma anche in rapporto alla Chiesa.

Segni efficaci della grazia

È ben nota la definizione che dal *Catechismo* ci giunge del sacramento: «I sacramenti sono segni efficaci della grazia, istituiti da Cristo e affidati alla Chiesa, attraverso i quali ci viene elargita la vita divina. I riti visibili con i quali i sacramenti sono celebrati significano e realizzano le grazie proprie di ciascun sacramento. Essi portano frutto in coloro che li ricevono con le disposizioni richieste».¹⁵ Ciascuno di noi deve avere questa consapevolezza: le azioni sacramentali che noi presiediamo in nome di Cristo e in nome della Chiesa sono le azioni più efficaci del nostro ministero, e nessun’altra nostra attività ne uguaglia l’efficacia.

Questo vale in rapporto alla efficacia dei Sacramenti. Sofferamoci alquanto, però, sulla loro visibilità, legata al carattere di segno. San Tommaso spiegava che il sacramento è nel genere dei *segni* ed è sempre qualcosa di *sensibile*.¹⁶ Il Sacramento, dunque, è un *segno sensibile* e lo è anche per il fatto di coinvolgere i sensi dell’uomo: l’acqua nel Battesimo, il Crisma nella Confermazione, il Pane e il Vino nell’Eucaristia, l’Olio nelle Unzioni... raggiungono il corpo mediante il tatto, il gusto; e poi c’è la parola pronunciata da una viva voce nella dichiarazione di perdono nel sacramento della Riconciliazione, nella preghiera di sacra Ordinazione, nella promessa di amore fedele nel Matrimonio. Quali sono, allora, le conseguenze da trarre riguardo a quanto si dirà dopo? Rispondo schematicamente:

- Anzitutto che ogni Sacramento – dunque pure quello della Riconciliazione – deve sempre avere una *dimensione di sensibilità*. I sacramenti, infatti, sono «*segni efficaci della grazia, istituiti da Cristo e affidati alla Chiesa, attraverso i quali ci viene elargita la vita divina*» (CCC n. 1131).
- Questa dimensione di sensibilità esige di per se stessa, una *sperimentabile prossimità*: è la dimensione personalistica, relazionale che si stabilisce tra il

¹⁴ *Serm.* LXXIV, cap. 2; PL 54, 398.

¹⁵ CCC 1131.

¹⁶ *STh* III, q. 60, art. 1 e 4.

ministro della Chiesa e il «soggetto» del Sacramento. Parlando di *prossimità*, poi, intendo anche sottolineare la *dimensione sociale* di ogni celebrazione sacramentale.¹⁷

- Per questa ragione lo stesso ministro del Sacramento opera sempre come *ministro della Chiesa* come pure agisce sempre come *ministro nella Chiesa*. I Sacramenti non sono mai azioni private, ma, come insegna il Vaticano II, sono sempre azioni che «appartengono all'intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano»¹⁸.
- Ogni Sacramento della Chiesa – come insegna il Concilio Vaticano II – è sempre *actio*, mai *fiction!*¹⁹ L'*actio* peraltro è la chiave di volta tanto della storia della salvezza, ambito entro il quale si rende visibile l'*opus salutis*, quanto del mistero della salvezza celebrato nella liturgia, spazio entro cui si attua, nell'*hic et nunc* della celebrazione, l'*opus nostrae redemptionis*.
- Si tratta, da ultimo, di una *prossimità sperimentabile*.²⁰ Il ministro parla e agisce nel lavacro del Battesimo e nelle Unzioni stando in relazione reale con persone umane; come pure pronuncia le parole di Ordinazione, o di Perdono a un soggetto che sente, ascolta e comprende come dette a sé e non ad altri. Anche nel sacramento del Matrimonio gli sposi – che ne sono ministri – si scambiano promessa di amore fedele: ciascuno la dona all'altro, che gli è presente. Non c'è Sacramento, senza questa carnalità: *caro salutis est cardo*, anche in questo caso.

Credo non vi sia nessuno che ha dato risalto alla *carnalità* della fede cristiana come Ch. Peguy, in quell'opera che somiglia a un fiume in piena e s'intitola *Veronique* ed ha come sottotitolo: *Dialogo della storia con l'anima carnale*. Scritto nel 1909 è il primo di Peguy cattolico; la sua pubblicazione, però, è postuma (1955). «Veronica» è la donna che diede conforto a Gesù nel cammino della *Via crucis*. Lo sguardo mistico di Peguy-Veronica comincia col contemplare il mistero dell'Incarnazione, sottolineando che Cristo non è venuto per separarsi, per ritirarsi dal mondo, ma per salvare il mondo. Scrive:

Se si fosse trattato di separarsi dal mondo, di essere separato dal mondo, non aveva mai avuto un'occasione così bella: quella di restare comodamente seduto alla destra di suo padre! Così sarebbe rimasto tranquillo. Finché siedeva tranquillo alla destra del padre, egli era ritirato dal mondo, in un certo senso, come tu non lo sarai mai, infinitamente più di quanto tu lo possa mai essere. Se avesse voluto ritirarsi dal mondo, se tale fosse stata la sua intenzione, era così semplice, aveva solo da non

¹⁷ Per questo aspetto, cf. *Sacrosanctum Concilium*, n. 27; FRANCESCO, Lett. Enc. *Lumen fidei*, n. 40.

¹⁸ *Sacrosanctum Concilium*, n. 26, che prosegue: «ma i singoli membri vi sono interessati in diverso modo, secondo la diversità degli stati, degli uffici e della partecipazione effettiva».

¹⁹ Per ben 18 volte la costituzione conciliare sulla Sacra Liturgia ricorre per essa alla parola «azione».

²⁰ «La fede cristiana, quand'anche se ne avesse una rappresentazione altamente "spirituale", non può avvenire e alimentarsi se non attraverso la mediazione del "corpo", o meglio, della "corporeità". Va precisato che con quest'ultimo termine intendiamo non solo il corpo personale ma, in modo ben più ampio l'insieme delle mediazioni culturali, sociali, istituzionali necessarie all'essere umano per divenire soggetto e allenare la propria soggettività»: L.-M. CHAUVET, *L'umanità dei sacramenti*, Qiqajon-Bose, Magnano 2010, 93.

andare nel mondo [...]. Ma egli è andato nel mondo, al contrario, egli è andato nel secolo, per salvare il mondo [...] facendo un movimento infinito, un'operazione infinita, un avanzamento infinito, come un salto infinito, come Dio egli si è fatto uomo, *et homo factus est* [...] un modo infinito di entrarvi, a pieno, di esserci, di *incorporarsi* in esso, incarnandovisi. *In corpus; in carnem*. Ed è quindi possibile dire che mai nessuno è mai andato, tanto nel mondo.²¹

Da qui Peguy-Veronica segue passo dopo passo la storia di Gesù procedendo col suo caratteristico stile che, al modo di una spirale, progressivamente s'innalza sino al vertice della Croce, della Redenzione, che egli vede come il meraviglioso coronamento dell'Incarnazione. E scrive:

Se non avesse avuto questo corpo, amico mio, se fosse stato, se si fosse fatto uno spirito più o meno puro, più o meno incarnale, se egli non fosse stato l'*anima carnale* insomma, se non avesse fatto a se stesso quest'anima carnale, un'anima carnale, come noi, come le nostre, fra noi, fra le nostre, se egli non avesse sofferto questa morte carnale, tutto cadrebbe, figlio mio, tutto il sistema cadrebbe; tutto il cristianesimo cadrebbe; perché egli non era affatto uomo.²²

Se tutto questo ha un senso, ogni azione religiosa cristiana, pur bella e attraente ed emozionante quanto più perde in carattere personalistico, in prossimità (*dimensione sociale*) e in «carnalità» tanto più si allontana dallo spazio e dall'energia della vera sacramentalità. Diventa altra cosa, ma non potrà mai essere riconosciuta come «sacramento» in senso pieno, ossia segno efficace della grazia. La componente personalistica, insomma, è essenziale per la celebrazione di un Sacramento, inclusa ovviamente la Penitenza.

Alla luce di questi principi – che ho sommariamente richiamato – sarà possibile correttamente valutare alcune ipotesi e relative possibilità circa il *Rito della Penitenza*.²³

Sacramento via lettera, telefono, o Internet

È stato posto da qualcuno la domanda se nelle attuali emergenze sia possibile ascoltare per telefono una confessione e nello stesso modo impartire l'assoluzione. Altri hanno posto ulteriori chiarificazioni circa il valore di celebrazioni sacramentali cui si assiste mediante televisione, o altro. Le domande sono comprensibili, anche considerato l'uso ormai abituale degli strumenti della comunicazione sociale.

²¹ CH. PEGUY, *Veronica. Dialogo della storia con l'anima carnale* a cura di A. Prontera, Milella, Lecce 1994, 103.

²² PEGUY, *Veronica*, 197-198.

²³ Di riferimento sarà il *Rito della Penitenza* promulgato dalla Sacra Congregazione per il Culto Divino nel 1973; per l'Italia, la versione in lingua italiana nel 1974. Con la promulgazione del Codice di Diritto Canonico (1983) nel *Rito* saranno introdotte delle *Variationes*, per le quali, relativamente *Ordo Paenitentiae*, cf. *Notitiae* 206, 549-551.

La questione ha dei precedenti nell'epoca in cui si cominciò a considerare la possibilità di una «confessione a distanza» (si conceda l'espressione), ossia una confessione/assoluzione mediante lettera. La questione fu risolta negativamente con un intervento del S. Ufficio.²⁴ Dopo di allora ci fu silenzio fino a quando non sopraggiunse l'invenzione del telefono, che diede spunto per nuove domande.²⁵ Su tale questione, però, il Magistero si è da subito mostrato contrario, inizialmente spiegando che il divulgarsi di una simile prassi contraddirebbe la «dimensione sociale» del Sacramento, il quale, al contrario, come ha lumeggiato il Vaticano II, ha una forte valenza ecclesiale e liturgica e condurrebbe di fatto verso una sempre maggiore privatizzazione della confessione.²⁶

Il successivo ingresso di *Internet* ha permesso un ulteriore approfondimento del quesito sicché nel suo *Messaggio* per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali del 2002 san Giovanni Paolo II scrisse esplicitamente che, per quanto possa «certamente offrire un supplemento e un sostegno unici sia nel preparare all'incontro con Cristo nella comunità, sia nel sostenere i nuovi credenti nel cammino di fede che iniziano», *Internet* (e con ciò s'intenda ogni forma di realtà virtuale) «non potrà mai sostituire l'esperienza profonda di Dio che solo la vita liturgica e sacramentale della Chiesa può offrire».²⁷ Questo sarà ribadito il mese successivo con il documento *La Chiesa e Internet*, dove si legge:

La realtà virtuale non può sostituire la reale presenza di Cristo nell'Eucaristia, la realtà sacramentale degli altri Sacramenti e il culto partecipato in seno a una comunità umana in carne e ossa. Su Internet non ci sono Sacramenti. Anche le esperienze religiose che vi sono possibili per grazia di Dio, sono insufficienti se separate dall'interazione del mondo reale con altri fedeli.²⁸

La risposta negativa del Magistero ci riporta senz'altro alle ragioni poste nella premessa generale di questa mia lettera, ma vi aggiunge ulteriori motivi di riflessione. Il primo riguarda la *tutela del sigillo sacramentale*: se negli anni '60 del secolo scorso i colloqui telefonici e virtuali si potevano ancora considerare con fiducia, oggi questo è ancora possibile? Pur senza essere specialisti in informatica la risposta sarà senz'altro negativa. Si garantiti nei confronti di intercettazioni e simili?

²⁴ Cf. *DHü* 1994-1995.

²⁵ Cf. B. HÄRING, *La legge di Cristo. Trattato di teologia morale. Libro Primo. Morale Generale. Struttura fondamentale dell'esistenza cristiana*, Morcelliana, Brescia 1966, 541; M. SCHMAUS, *Dogmatica Cattolica*, IV (I Sacramenti), Marietti, Torino 1966, 558-559;

²⁶ Cf. *Codice di Diritto Canonico commentato* a cura della Redazione di Quaderni di Diritto Ecclesiale, Ancora, Milano 2019 (V ed. riveduta e aggiornata), 818-819; per la discussione cf. pure E. BARAGLI, «Informatica e pastorale», ne *La Civiltà Cattolica* quad. 3258 (15 marzo 1986), 557-558

²⁷ *Messaggio* per la XXXVI Giornata mondiale delle comunicazioni sociali (24 gennaio 2002), n. 3.

²⁸ PONTIFICIO CONSIGLIO DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI, *La Chiesa e Internet* (22 febbraio 2002), n. 9. Il testo così prosegue: «Questo è un altro aspetto di Internet che richiede studio e riflessione. Al contempo, la programmazione pastorale dovrebbe riflettere su come condurre le persone dal ciberspazio alla comunità autentica e su come, mediante l'insegnamento e la catechesi, Internet possa essere utilizzato successivamente per sostenerle e arricchirle nel loro impegno cristiano». Su questo cf. pure A. SPADARO, *Cyberteologia. Pensare il cristianesimo al tempo della rete*, Vita e Pensiero, Milano 2012, 97-100;

Al di là di questo rischio, tuttavia, il vero nodo è sempre la messa in second'ordine della componente personalistica del Sacramento e della «carnalità» dell'economia salvifica. Sotto il profilo della coscienza cristiana, si tratta sempre della consapevolezza che lo spazio liturgico-sacramentale esige di collocarsi sul versante opposto di una religiosità intimistica e individualista, che mette in grave pregiudizio il *sentire Ecclesiam*. Riprendo da un autore prima citato:

La liturgia [...] mette i soggetti in presenza gli uni degli altri, permettendo così la formazione di un'unità nell'assemblea celebrante, che diventa manifestazione della realtà del corpo mistico di Cristo. I corpi dei credenti convenuti entrano nel dinamismo di una comunicazione intersoggettiva dove ci si ritrova a condividere una prossimità visiva, auditiva, olfattiva, tattile e gustativa. Se questa prossimità viene a mancare, che ne è dell'assemblea, della celebrazione e del sacramento? Per celebrare il cristiano non può fare a meno del contatto. Sebbene si stiano sperimentando nuove frontiere di contatto rituale quali i *socials*, le dirette... verso le quali si guarda con speranza, ci si rende conto fin troppo bene che, per quanto brillanti siano queste prospettive, esse non potranno mai rimpiazzare il *con-venire* del popolo in assemblea.²⁹

La questione è seria e ci impegna anche sul domani delle nostre comunità. Non diversamente per quella che segue.

L'assoluzione collettiva, senza la previa confessione individuale

L'altra questione che intendo toccare è quella dell'*assoluzione collettiva, senza la previa confessione individuale*, cui rimanda *Nota* della Penitenzieria Apostolica del 19 marzo 2020 e per la quale il *RP* prevede uno specifico rito.³⁰ Da qui cito solo il n. 31:

Può avvenire [...] che, per eventuali circostanze particolari, sia lecito o anche necessario impartire l'assoluzione in forma collettiva a più penitenti, senza la previa confessione individuale.

Oltre i casi di pericolo di morte, è lecito assolvere sacramentalmente più fedeli insieme, che solo genericamente si sono confessati, ma sono stati opportunamente esortati al pentimento, qualora si presenti una grave necessità: se, cioè, dato il numero dei penitenti, non si ha a disposizione un numero sufficiente di confessori per ascoltare come si conviene ed entro un congruo periodo di tempo, le confessioni dei singoli penitenti, i quali di conseguenza sarebbero costretti, senza loro colpa, a rimanere a lungo privi della grazia sacramentale o della santa Comunione. La cosa può avvenire soprattutto in terra di missione, ma anche in altri luoghi o presso determinati gruppi di persone, allorché si presenta concretamente tale necessità.

Se però si possono avere a disposizione dei confessori, non è lecito servirsi di questa concessione per la sola ragione di una grande affluenza di penitenti, quale può aversi, ad esempio, in occasione di una grande festa o di un pellegrinaggio.

²⁹ TORNAMBÉ, «Liturgia, corpo e *con-tatto*», 18.

³⁰ Per quanto segue cf. A. MIGLIAVACCA, «L'assoluzione collettiva: un caso eccezionale», in E. MIRAGOLI (ed.) *Il sacramento della Penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, Ancora, Milano 2015, 317-341.

Non è il caso di seguire nel dettaglio le tappe che portarono alla decisione circa questa forma rituale. Si tratta, ad ogni modo, di una prassi già in uso prima ancora di essere codificata come noi oggi la conosciamo e prevalentemente riferita a situazioni di pericolo di morte imminente non solo per un singolo, ma anche per una comunità. Il contesto storico nel quale appariranno le prime normative sarà quello delle due guerre mondiali del secolo scorso; altre, poi, saranno riferite a speciali situazioni nelle cosiddette «terre di missione». Tali situazioni non mancarono di essere riprese in occasione del Concilio Vaticano II il quale – pure non entrando in questioni specifiche³¹ – mise, però, in luce la dimensione comunitaria delle celebrazioni liturgiche.

Si giunge così al 16 giugno 1972 quando la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede emanò delle Norme pastorali circa l'assoluzione generale,³² dove invece che alludere alle sole situazioni di guerra, si parla più in generale di *pericolo di morte*. Oltre a questo, nella *Norma III* si aggiunge:

Oltre ai casi nei quali si tratta del pericolo di morte, è lecito assolvere sacramentalmente più fedeli insieme, che si sono solo genericamente confessati, ma sono stati opportunamente esortati al pentimento, se ricorre una grave necessità, ossia quando, in considerazione del numero dei penitenti, non si hanno a disposizione dei confessori per ascoltare, come si conviene, le confessioni dei singoli entro un conveniente periodo di tempo, sicché i penitenti – senza loro colpa – sarebbero costretti a rimanere a lungo privi della grazia sacramentale o della santa comunione. Questo può avvenire soprattutto nelle terre di missione, ma anche in altri luoghi e presso dei gruppi di persone, ove risulti una simile necessità. Ciò, però, non è lecito, qualora si possano avere dei confessori a disposizione, per la sola ragione di una grande affluenza di penitenti, quale può verificarsi, ad esempio, in occasione di una grande festa o di un pellegrinaggio.

Tutto poi confluirà nel *RP* con l'unica differenza circa la competenza sulla concessione della facoltà: non più l'«ordinario del luogo», bensì il *Vescovo diocesano*, d'intesa con gli altri membri della Conferenza Episcopale.³³ Ciò che, però, in questo caso è rilevante specialmente sotto il profilo teologico-liturgico-pastorale è l'introduzione di uno speciale *rito* che prevede delle varianti rispetto alla celebrazione della riconciliazione per più penitenti con la confessione e l'assoluzione individuale. Questo, in particolare, prevede la richiesta che, fra tutti i presenti e penitenti, chi desidera ricevere l'assoluzione sacramentale compia un gesto esplicito e visibile di *confessione generale*. Ad esempio, si propone: «si inginocchiino...» (*RP* 61): questo è importante, perché rimanda a quella dimensione di *sensibilità*, personalistica e

³¹ In *Sacrosanctum Concilium*, n. 72 si dice genericamente: «Si rivedano il rito e le formule della penitenza in modo che esprimano più chiaramente la natura e l'effetto del sacramento».

³² Cf. testo in AAS 64 (1972), 510-514. L'intero documento in tr. it. si potrà vedere su http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19720616_sacramentum-paenitentiae_it.html. San Paolo VI illustrò questo documento nell'*Udienza generale* del mercoledì 19 luglio 1972.

³³ Da qui, anche nell'attuale caso di emergenze, l'importanza di un intervento CEI in materia, cui farò riferimento più avanti.

sociale, di cui ho scritto nella parte generale; ugualmente lo è il fatto il penitente domandi con un *gesto esplicito* il perdono dei peccati. Altra importante novità celebrativa è l'introduzione, come alternativa a quella abituale *indicativa* («Io ti/vi assolvo...»), di una formula *deprecativa*, o *invocativa*: «Dio, Padre di misericordia ... vi conceda, mediante il ministero della Chiesa il perdono e la pace» (RP 62).³⁴

La CEI intervenne in proposito, fissando per il 21 aprile 1974 l'entrata in vigore del nuovo *Ordo* in traduzione italiana. Era anche pubblicata una *Notificazione* illustrativa dove, a proposito del rito per la riconciliazione di più penitenti con confessione e assoluzione generale, si avvertiva: «Non è la pratica facilona dell'assoluzione che porta i fedeli ad una rivalutazione vitale del sacramento, ma il loro costante impegno di conversione».³⁵ Questo intervento lascia trasparire la preoccupazione dei Vescovi per usi impropri della facoltà. Analoghe riflessioni ci furono anche in altri episcopati, sì da giungere poi nella VI Assemblea generale del Sinodo dei Vescovi (1983), convocata sul tema *La penitenza e la riconciliazione nella vita della Chiesa*. Qui se ne fece portavoce lo stesso card. C. M. Martini, che era il Relatore generale: «Da tutti gli interventi dei Padri emerge la necessità di un'ulteriore riflessione pastorale, per determinare le condizioni e i modi dell'assoluzione generale, affinché concorra veramente al bene dei fedeli senza scapito della confessione individuale».³⁶ Se ne trova un riflesso nell'esortazione *Reconciliatio et paenitentia* (1984), dove al n. 33 si legge:

Se è vero che, ricorrendo le condizioni richieste dalla disciplina canonica, si può fare uso della terza forma di celebrazione, non si deve però dimenticare che questa non può diventare una forma ordinaria, e che non può e non deve essere adoperata - lo ha ripetuto il Sinodo - se non «in casi di grave necessità», fermo restando l'obbligo di confessare individualmente i peccati gravi prima di ricorrere di nuovo a un'altra assoluzione generale. Il vescovo, pertanto, al quale soltanto spetta, nell'ambito della sua diocesi, di valutare se esistano in concreto le condizioni che la legge canonica stabilisce per l'uso della terza forma, darà questo giudizio con grave onere della sua coscienza, nel pieno rispetto della legge e della prassi della Chiesa, e tenendo conto, altresì, dei criteri e degli orientamenti concordati - sulla base delle considerazioni dottrinali e pastorali sopra esposte - con gli altri membri della conferenza episcopale.

In tutti questi passaggi si nota lo sforzo di precisare le condizioni che rendono possibile l'accesso a questa forma di celebrazione del sacramento della Penitenza. Esse si riconducono sostanzialmente a due: il pericolo di morte e il caso di una grave necessità (spiegata in rapporto alla grave sproporzione tra il numero di penitenti e il numero dei confessori).

Interverrà, intanto, la pubblicazione del nuovo Codice di Diritto Canonico (1983) dove la normativa precedente è completamente riordinata. Si vedranno, dunque,

³⁴ San Paolo VI presentò il nuovo rito ai fedeli nell'*Udienza generale* del 3 aprile 1974.

³⁵ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, «Notificazione sul nuovo "Ordo paenitentiae"», ne *L'Osservatore Romano* del 30 marzo 1974, 2; cf. pure *Liturgia* 9 (1975), 697-700.

³⁶ G. CAPRILE, «Penitenza e riconciliazione nella missione della Chiesa. La VI assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi», ne *La Civiltà Cattolica* quad. 3203 del 3 dicembre 1983, 481.

riprese nel can. 961 le *condizioni per la legittima celebrazione* del Sacramento esposte in questa forma:

961 §1,1) vi sia imminente *pericolo di morte* ed al sacerdote o ai sacerdoti non basti il tempo per ascoltare le confessioni dei singoli penitenti;

961, §1,2) vi sia *grave necessità*, ossia quando, tenuto conto del numero dei penitenti, non si hanno a confessori sufficienti per ascoltare, come si conviene, le confessioni dei singoli entro un tempo conveniente, sicché i penitenti, senza loro colpa, sarebbero costretti a rimanere a lungo privi della grazia sacramentale o della sacra comunione; però la necessità non si considera sufficiente quando non possono essere a disposizione dei confessori, per la sola ragione di una grave affluenza di penitenti, quale può aversi in occasione di una grande festa o di un pellegrinaggio.

È dunque il *carattere di eccezionalità* a legittimare l'assoluzione collettiva; una eccezionalità che deriva contemporaneamente da *tre requisiti*: a) numero elevato di penitenti; b) numero insufficiente di sacerdoti per ascoltare adeguatamente ed *entro un tempo conveniente* le confessioni dei singoli; c) grave danno per i penitenti, che rimarrebbero a lungo privi della grazia sacramentale o della sacra comunione.³⁷

Il can 961 §2 indica l'autorità competente individuata in maniera esclusiva nel vescovo diocesano. I cann. 962 e 963 riguardano, invece, le disposizioni e gli impegni dei fedeli penitenti: si tratta di raccomandazioni pastorali, che impegnano anche il ministro affinché la celebrazione del Sacramento sia il più possibile fruttuosa e siano evitati gli abusi.

Tutto, da ultimo, convergerà nella lettera apostolica in forma di m. p. *Misericordia Dei* (2002) di san Giovanni Paolo II. Si dovrebbero, perciò, leggere integralmente i nn. 4-9 del m. p. Qui è sufficiente richiamare il commento che ne fece il card. J. Ratzinger nella conferenza stampa di presentazione del documento:

Il *Motu proprio* sottolinea innanzitutto il *carattere personalistico del Sacramento della Penitenza*: come la colpa malgrado tutti i nostri legami con la comunità umana è ultimamente qualcosa di totalmente personale, così anche la nostra guarigione, il perdono deve essere totalmente personale. Dio non ci tratta come parti di un collettivo - egli conosce ogni singolo per nome, lo chiama personalmente e lo salva, se è caduto nella colpa. Anche se in tutti i sacramenti il Signore si rivolge direttamente al singolo, il *carattere personalistico dell'essere cristiani* si manifesta in modo particolarmente chiaro nel sacramento della penitenza. Ciò significa che sono parti costitutive del sacramento la confessione personale e il perdono rivolto a questa persona. *L'assoluzione collettiva è una forma straordinaria e possibile solo in ben determinati casi di necessità*; essa presuppone inoltre - proprio a partire dall'essenza del sacramento - la volontà di provvedere alla confessione personale dei peccati, non appena ciò sarà possibile. *Questo carattere fortemente personalistico del Sacramento della Penitenza era stato un po' messo in ombra negli ultimi decenni a motivo di un sempre più frequente ricorso all'assoluzione collettiva*, che era considerata sempre più come una forma normale del sacramento della Penitenza - un abuso, che ha

³⁷ Il can 961 § 1,2 esclude, però, il caso di una grande festa, o di un pellegrinaggio: questa precisazione permette di individuare uno degli abusi lamentati da molti vescovi.

contribuito alla progressiva scomparsa di questo sacramento in alcune parti della Chiesa. Se il Papa ora riduce nuovamente i confini di questa possibilità, potrebbe insorgere l'obiezione: ma il sacramento della penitenza ha pur subito nella storia molte trasformazioni, e perché non anche questa? Al riguardo occorre dire che la forma del sacramento manifesta in realtà nel corso della storia notevoli variazioni, *ma la componente personalistica gli era sempre essenziale*.³⁸

Le parole autorevoli di J. Ratzinger, in positivo mettono in risalto il fatto che *la componente personalistica del Sacramento* in quanto «essenziale» non può mai essere messa in ombra. È la ragione per la quale nei vari interventi magisteriali sin qui richiamati è sempre supposto il diritto dei fedeli alla confessione individuale: «la possibilità di un incontro personale con il sacerdote, nel sacramento, è un aspetto irrinunciabile ... in quanto sottolinea maggiormente la dimensione penitenziale di un cammino di conversione, che è sempre dono di Dio, ma si serve della mediazione della Chiesa e sollecita la responsabilità del penitente».³⁹

Ciò premesso, è pure doveroso riconoscere che la celebrazione dell'assoluzione collettiva, ove se ne verifichi la necessità e siano osservate le dovute condizioni, ha senz'altro aspetti positivi. Ad esempio, laddove vi siano fedeli che da lungo tempo hanno intiepidito la vita cristiana per i quali la possibilità di un'assoluzione generale è tappa pedagogica per un riavvicinamento alla confessione individuale⁴⁰ La presenza di questa forma celebrativa, oltretutto, aiuta a percepire la dimensione sociale del Sacramento, non sempre riconosciuta e apprezzata nella prassi ordinaria.

Raccolti, benché sommariamente, tutti questi elementi, siamo finalmente in grado di applicarli alla situazione attuale di *coronavirus*, per la quale i due distinti elementi della *grave necessità* e del *pericolo di morte* dovrebbero essere considerati concomitanti. È questo il discernimento cui è chiamato un Vescovo diocesano. Il recente intervento della Penitenzieria Apostolica, infatti, gli fa carico personale di

determinare, nel territorio della propria circoscrizione ecclesiastica e relativamente al livello di contagio pandemico, i casi di grave necessità nei quali sia lecito impartire l'assoluzione collettiva: ad esempio all'ingresso dei reparti ospedalieri, ove si trovino ricoverati i fedeli contagiati in pericolo di morte, adoperando nei limiti del possibile e con le opportune precauzioni i mezzi di amplificazione della voce, perché l'assoluzione sia udita.

Destinatari primari dell'intervento celebrativo sono, dunque, gli eventuali *fedeli contagiati in pericolo di morte*. Il *fac-simile* di Decreto fatto pervenire ai Vescovi dalla CEI per la stessa circostanza specifica ulteriormente parlando di «ammalati [...]

³⁸ Vedi il testo ne *L'Osservatore Romano* del 2-3 maggio 2002, 4. In forma analoga il Card. J. Ratzinger si era già espresso a commento di *Reconciliatio et poenitentia*: «La celebrazione del sacramento con assoluzione generale», ne *L'Osservatore Romano* del 27 febbraio 1985, 1. 5

³⁹ MIGLIAVACCA, «L'assoluzione collettiva», 338.

⁴⁰ D'altra parte, «il proposito di confessare a tempo debito i singoli peccati gravi, che al momento non può confessare» è per il penitente una delle condizioni richieste per fruire validamente dell'assoluzione sacramentale impartita simultaneamente a più persone.

ricoverati [...] in pericolo di vita o [...] in reparti in cui non sia possibile garantire il segreto della confessione e le adeguate misure sanitarie».⁴¹

Quanto, poi, alle modalità di assoluzione collettiva, la Nota della Penitenzieria Apostolica chiede al ministro di osservare il più possibile un contesto personalistico. Lo fa, ad esempio, indicando come luogo in cui si colloca il ministro *l'ingresso dei reparti ospedalieri, ove si trovino ricoverati i fedeli contagiati in pericolo di morte, unendo le opportune precauzioni circa i mezzi di amplificazione della voce, perché l'assoluzione sia udita*. Il *fac-simile* CEI, per sua parte, propone che «si provveda a impartire l'assoluzione in modo che i presenti possano ascoltare le parole del sacerdote, rispettando, per quanto possibile, le sensibilità dei non credenti o di chi non sia cristiano». Questa indicazione è molto pertinente ed è lodevole per l'attenzione che dimostra per il carattere personalistico del rito.

In conclusione:

- tenuto conto che nel territorio della Diocesi di Albano per il momento non appaiono sussistere le condizioni per il ricorso alla Riconciliazione di più penitenti con la confessione e l'assoluzione generale;
- considerando pure che la Nota della Penitenzieria Apostolica ed anche le indicazioni CEI indicano possibili ministri per questa forma celebrativa unicamente *sacerdoti assistenti religiosi*, ossia i cappellani ospedalieri, ai quali, sorgendone il bisogno, il Vescovo diocesano darà indicazioni in merito.

Rimane il fatto che per l'eventuale celebrazione del Sacramento con confessione e assoluzione individuali, ci si dovrà attenere strettamente ai *Suggerimenti per la celebrazione dei sacramenti* offerti dalla Segreteria Generale CEI di cui è scritto all'inizio.

L'atto di dolore perfetto

Ho ricordato in principio le parole di Papa Francesco riguardo all'atto di dolore perfetto: quello che con linguaggio classico è chiamato *contrizione*. Il CCC ne tratta ai nn. 1451-1452:

- Tra gli atti del penitente, la contrizione occupa il primo posto. Essa è «il dolore dell'animo e la riprovazione del peccato commesso, accompagnati dal proposito di non peccare più in avvenire».
- Quando proviene dall'amore di Dio amato sopra ogni cosa, la contrizione è detta «perfetta» (contrizione di carità). Tale contrizione rimette le colpe veniali; ottiene anche il perdono dei peccati mortali, qualora comporti la ferma risoluzione di ricorrere, appena possibile, alla confessione sacramentale.

⁴¹ Lo stesso *fac-simile*, però, aggiunge che «L'assoluzione può essere impartita anche al personale sanitario che ne faccia richiesta»: cosa che – perlomeno alla luce del m. p. *Misericordia Dei* – parrebbe problematica e avrebbe almeno bisogno di qualche ulteriore specificazione! Ancora più problematica sarebbe l'estensione anche agli altri fedeli degenti nel medesimo ospedale. Ricorrono in queste situazioni il «pericolo di morte» e la «grave necessità»? La risposta, tuttavia, potrebbe variare caso da caso.

Quello pronunciato dal Papa è appunto un «atto» di *contrizione* (o «di dolore perfetto»⁴²). Molto noto è quello classico, che s'ispira a sant'Alfonso M. de Liguori ed è suggerito come 1^a formula dal *RP*:

Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami (*RP* 45).

Se osserviamo attentamente questa formula (facile anche da mandare a memoria) notiamo subito alcuni elementi importanti:

- Anzitutto l'avvio di un *dialogo*. Non è un atto di introspezione, ma un'apertura di tutto se stessi a Dio. È la risposta che il penitente dona al Signore quando è divenuto consapevole di essere stato *amato fino alla fine* (cf. *Gv* 13,1). Il pentimento nasce dalla scoperta di essere amato da Dio.
- Nel penitente c'è senz'altro la consapevolezza di essere meritevole di castigo, ma *ancor più* c'è il pentimento di avere tradito l'amicizia, di avere unilateralmente e colpevolmente interrotto una relazione di amore.
- Il motivo del pentimento, dunque, è principalmente il fatto di non avere corrisposto all'amore di Dio «infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa».
- C'è il *proposito* di non ripetere questo atto di ingratitudine, che ferisce il cuore di Dio: si tratta di una considerazione sul passato peccaminoso, che viene detestato e di uno sguardo al futuro col proposito di allontanarsi il più possibile dal peccato (le *occasioni prossime* di peccato).
- Conclude l'umile richiesta di perdono di chi, convertito, orienta verso Dio la propria vita.

La *contrizione*, appena richiamata nei suoi momenti fondamentali, è il primo atto del penitente: di essa san Tommaso scrive che *risiede essenzialmente nel cuore* e appartiene alla *penitenza interiore*⁴³, insieme con la confessione orale e con la soddisfazione, poi, essa è parte integrante della Penitenza. Non tuttavia, alla loro stessa maniera, poiché in quanto fondamento di tutta la penitenza, la contrizione la contiene virtualmente tutta, un po' alla maniera in cui le fondamenta di un edificio lo contengono anch'esse virtualmente tutto.⁴⁴ È l'argomentazione teologica che conduce all'affermazione del Catechismo: qualora comporti la ferma risoluzione di ricorrere,

⁴² Questo «atto di dolore» è chiamato «perfetto» perché animato da *caritate perfecta*; raggiunge, cioè, la sua efficacia «quando è informato dalla grazia e quando il peccatore è veramente e radicalmente orientato verso Dio e verso i fratelli», J. RAMOS-REGIDOR, *Il sacramento della Penitenza. Riflessione teologico-biblico-pastorale alla luce del Vaticano II*, ElleDiCi, Torino-Leumann 1985, 294.

⁴³ *STh* III, q. 90, a. 2. Nella q. 84, a. 4 l'Angelico distingue due tipi di penitenza: quella *interiore* «che consiste nel dolersi per il peccato commesso», e quella *esteriore* «che mostra i segni del dolore mediante la *confessione* orale al sacerdote che deve assolvere e ne accetta la *soddisfazione*». Poiché, tuttavia, la contrizione implica il proposito di confessarsi e di soddisfare, la contrizione appartiene virtualmente anche alla penitenza esteriore.

⁴⁴ *STh* III, q. 90, a. 23 ad 2.

appena possibile, alla confessione sacramentale, *la contrizione ottiene il perdono dei peccati mortali*.⁴⁵

Ancora più esplicitamente san Tommaso afferma che il sacramento della penitenza viene compiuto attraverso il ministero del sacerdote, **ma «Dio può rimettere il peccato senza di esso**: e fu così che Cristo perdonò all'adultera, come riferisce san Giovanni (8, 11), e alla peccatrice, come dice san Luca (7, 47s.). Ma a loro Dio non rimise i peccati senza la virtù della penitenza: poiché, come scrive san Gregorio, "egli attirò interiormente con la grazia", alla penitenza, "colei che esternamente accolse con la misericordia"». ⁴⁶ Qui san Tommaso applica al sacramento della penitenza il principio già enunciato per il sacramento del Battesimo:

uno può essere senza battesimo di fatto, ma non di proposito (*re sed non voto*): per esempio quando desidera di essere battezzato, ma viene accidentalmente prevenuto dalla morte prima di ricevere il battesimo. Ora, costui può conseguire la salvezza senza il battesimo attuale grazie al desiderio del battesimo, il quale nasce dalla «fede che opera mediante la carità» (*Gal 5, 6*), attraverso la quale l'uomo viene santificato interiormente da Dio, **il cui potere non è vincolato ai sacramenti** (*cuius potentia sacramentis visibilibus non alligatur*). Ed è quanto dice appunto sant'Ambrogio parlando di Valentiniano, che era morto da catecumeno: «Io ho perduto lui che stavo per rigenerare, ma lui non ha perduto la grazia che aveva domandato». ⁴⁷

L'affermazione di san Tommaso, ripresa dal *magister* Pietro Lombardo⁴⁸ è un *luogo teologico* (ossia un principio di teologia riconosciuto da tutti) presente anche nel CCC: «Dio ha legato la salvezza al sacramento del Battesimo, tuttavia egli non è legato ai suoi sacramenti» (1257). È la dottrina del cosiddetto «sacramento di desiderio»;⁴⁹ una dottrina che, ad un ministro, qual è ciascuno di noi, apre la strada a una sincera umiltà. L'ho ricordato prima: i Sacramenti non sono «nostri», ma *di Cristo*; noi ne siamo soltanto i ministri. Il principio che *Deus potentiam suam sacramentis non alligavit*, ci ricorda che dobbiamo essere sempre pronti a riconoscere: «non siamo che dei servi; ciò che dovevano fare, l'abbiamo fatto» (cf. *Lc 17,10*). Anche se ha istituito i Sacramenti, il Signore sa ben fare da sé, anche senza di noi! Ci sono, talvolta, dei sacri ministri i quali somigliano a Perpetua de *I promessi sposi*, la quale – come scrive Manzoni riferendo il suo rapporto con don Abbondio – sapeva «ubbidire e comandare, secondo l'occasione» (cap. 1). Col Signore non si fa

⁴⁵ Questa contrizione, tuttavia, sarà considerata all'interno di una storia personale, non isolata da un passato e da un orizzonte. Potrà, quindi, anche avere un inizio molto imperfetto, che però va gradatamente perfezionandosi fino a diventare un sempre più sincero distacco e un sempre più deciso orientamento verso Dio e i fratelli; cf. RAMOS-REGIDOR, *Il sacramento della Penitenza*, 295-295-296.

⁴⁶ *STh III*, q.86, a. 2; cf. GREGORIO MAGNO., *In evang. Hom. 33, 1*: PL 76, 1240: *per misericordiam traxit intus, qui per mansuetudinem suscepit foris*.

⁴⁷ *STh III*, q. 68, a. 2; cf. AMBROGIO, *De obitu Valentiniani consolatio*, 30: PL 16, 1369: *non amisit gratiam, quam poposcit*.

⁴⁸ *Sententiarum IV*, dist. I, 4: «Cum igitur absque sacramentis (quibus non alligavit potentiam suam Deus) homini gratiam donare posset, praedictis de causis sacramenta instituit».

⁴⁹ L'espressione corretta, tuttavia, è «desiderio del sacramento» (*votum sacramenti*). È un principio che si applica al Battesimo, all'Eucaristia e alla Penitenza; cf. SEMERARO, *Il Risorto tra noi*, 208-211.

così! Il nostro compito di ministri è favorire l'incontro con Cristo e non schermarlo, sequestrarlo.

Tra le omelie di san Giovanni Crisostomo ve n'è una che ha per titolo: *il diavolo tentatore* e mi piace citarla anche perché aggiunge un tassello a quanto, all'inizio di questa Quaresima, ho scritto nella recente lettera pastorale *Si traveste da angelo di luce*.⁵⁰ Il suo contesto è, probabilmente quaresimale; forse si tratta di una catechesi destinata ai catecumeni nella tappa della loro rinuncia a Satana.⁵¹ Il testo dovrebbe essere noto, poiché la *Liturgia delle Ore* lo fa leggere nell'*Ufficio delle letture* il martedì della XXI settimana del t.o. :

Le cinque vie della riconciliazione con Dio. Volete che parli delle vie della riconciliazione con Dio? Sono molte e svariate, però tutte conducono al cielo. La prima è quella della condanna dei propri peccati. Confessa per primo il tuo peccato e sarai giustificato (cf. *Is* 43,25-26). Perciò anche il profeta diceva: «Dissi: Confesserò al Signore le mie colpe, e tu hai rimesso la malizia del mio peccato» (*Sal* 31,5). Condanna dunque anche tu le tue colpe. Questo è sufficiente al Signore per la tua liberazione. E poi se condanni le tue colpe sarai più cauto nel ricadervi. Eccita la tua coscienza a divenire la tua interna accusatrice, perché non lo sia poi dinanzi al tribunale del Signore. Questa è dunque una via di remissione, e ottima; ma ve n'è un'altra per nulla inferiore: non ricordare le colpe dei nemici, dominare l'ira, perdonare i fratelli che ci hanno offeso. Anche così avremo il perdono delle offese da noi fatte al Signore. E questo è un secondo modo di espiare i peccati. «Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi» (*Mt* 6, 14). Vuoi imparare ancora una terza via di purificazione? È quella della preghiera fervorosa e ben fatta che proviene dall'intimo del cuore. Se poi ne vuoi conoscere anche una quarta, dirò che è l'elemosina. Questa ha un valore molto grande. Aggiungiamo poi questo: Se uno si comporta con temperanza e umiltà, distruggerà alla radice i suoi peccati con non minore efficacia dei mezzi ricordati sopra. Ne è testimone il pubblicano che non era in grado di ricordare opere buone, ma al loro posto offrì l'umile riconoscimento delle sue colpe e così si liberò dal grave fardello che aveva sulla coscienza. Abbiamo indicato cinque vie di riconciliazione con Dio. La prima è la condanna dei propri peccati. La seconda è il perdono delle offese. La terza consiste nella preghiera, la quarta nell'elemosina e la quinta nell'umiltà. Non stare dunque senza far nulla, anzi ogni giorno cerca di avanzare per tutte queste vie, perché sono facili, né puoi addurre la tua povertà per esimertene. Ma quand'anche ti trovassi a vivere in miseria piuttosto grave, potrai sempre deporre l'ira, praticare l'umiltà, pregare continuamente e riprovare i peccati, e la povertà non ti sarà mai di intralcio. Ma che dico? Neppure in quella via di perdono in cui è richiesta la distribuzione del denaro cioè l'elemosina, la povertà è di impedimento. No. Lo dimostra la vedova che offrì i due spiccioli. Avendo dunque imparato il modo di guarire le nostre ferite, adoperiamo questi rimedi. *Riacquistata poi la vera sanità, godremo con fiducia della*

⁵⁰ M. SEMERARO, *Si traveste da angelo di luce. Sul discernimento degli spiriti. Lettera pastorale*, MiterThev, Albano L. 2020.

⁵¹ L'omelia potrebbe risalire al 387-388, ossia al periodo antiocheno del Crisostomo; lì questo rito era celebrato all'ora nona del Venerdì santo, cf. G. CAVALLOTTO, *Catecumenato antico. Diventare cristiani secondo i padri*, EDB, Bologna 1996, 123; per il Crisostomo, cf. pp. 116-125.

sacra mensa e con grande gloria andremo incontro a Cristo, re della gloria, e conquisteremo per sempre i beni eterni per la grazia, la misericordia e la bontà del Signore nostro Gesù Cristo.


Vi lascio, carissimi, con queste parole del Crisostomo. Le riassume questo apoftegma dei padri del deserto: «Un fratello interrogò un anziano dicendo: “In che modo il timore di Dio viene nell’anima?”. E l’anziano disse: “Quando un uomo custodisce l’umiltà e la povertà e non giudica il prossimo è così che viene in lui il timore di Dio».⁵² È un po’ la conclusione di tutto. In questi tempi di contagio ci è difficile, per tante ragioni, celebrare questo Sacramento *di guarigione*. Il CCC lo chiama così perché «il Signore Gesù Cristo, medico delle nostre anime e dei nostri corpi, colui che ha rimesso i peccati al paralitico e gli ha reso la salute del corpo, ha voluto che la sua Chiesa continui, nella forza dello Spirito Santo, la sua opera di guarigione e di salvezza, anche presso le proprie membra» (n. 1421).

Non potendo celebrare questo Sacramento, ai fedeli che avvertono questa difficoltà ricordiamo le altre *strade aperte, molte e svariate che conducono al cielo*. «Riacquistata poi la vera sanità, godremo con fiducia della sacra mensa»!

Vi auguro con tutto il cuore una Santa Pasqua.

LA GRAZIA SIA CON TUTTI VOI!

Dalla Sede di Albano, 29 marzo 2020
Domenica V di Quaresima – de Lazaro



⁵² *Serie anon.* N 137; *Coll. sist.* I, 29; *Coll. alf.* Euprepio 5.